



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FULLSIX S.P.A.
all'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
2 agosto 2019 e 5 agosto 2019**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DI FULLSIX S.P.A.**

**redatta ai sensi
dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e successive modificazioni
all'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
2 agosto 2019 e 5 agosto 2019**

FullSix S.p.A.

Sede in Milano, Piazzale Lugano 19

Codice Fiscale 09092330159

Iscritta al n. 09092330159 del Registro delle Imprese di Milano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 2 AGOSTO 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 5 AGOSTO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO E MODIFICATO ("TUF").

* * * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede Ordinaria per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società BDO Italia S.p.a.; conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società di revisione e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione viene inviata a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

per quanto concerne l'unico punto all'ordine del giorno (*Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società BDO Italia S.p.a.; conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società di revisione e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*) Vi abbiamo convocato in Assemblea per sottoporVi:

- a) la proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale in essere tra FullSix S.p.A. (di seguito la "**Società**" o l'"**Emittente**") e la società di revisione BDO Italia S.p.A., conferito dall'Assemblea degli azionisti in data 5 maggio 2015 per il novennio 31 dicembre 2015-31 dicembre 2023; e
- b) la proposta di contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti di FullSix S.p.A. per il novennio 2019-2027 e la determinazione del relativo corrispettivo.

a) Con riferimento alla proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale in essere tra FullSix S.p.A. e la società di revisione BDO Italia S.p.A., si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, così come modificato dal D.Lgs. 135/2016 (d'ora innanzi "D.Lgs. 39/2010"), l'Assemblea delibera sulla revoca dell'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa di revoca, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Ai sensi del medesimo art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale.

- In data **14 maggio 2019**, il Consiglio di Amministrazione della Società, informato della richiesta del socio di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. (di seguito "**OH S.p.A.**"), di voler rendere unitaria la revisione legale su OH S.p.A. e sulle società da questa controllate, tra le quali l'Emittente, come già anticipato nel corso dei lavori assembleari tenutisi in data 29 aprile scorso, ha valutato positivamente tale istanza e ha dato avvio al relativo procedimento per la revoca dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 (*"il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione"*) e contestuale nomina di un nuovo revisore. Il Consiglio di Amministrazione ha chiarito che tale procedimento comporterà il coinvolgimento del Collegio Sindacale e dell'Assemblea dei Soci, che sarà convocata nei tempi tecnici necessari.
- In data **4 giugno 2019**, la Società ha inviato alla società BDO Italia S.p.A. formale comunicazione di revoca dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 nonché degli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261.
- In data **25 giugno 2019**, la società di revisione BDO Italia S.p.A. ha dato riscontro alla comunicazione inviata dall'Emittente in data 4 giugno 2019, informando di non avere osservazioni in merito alla richiesta di revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e né in merito ai motivi addotti a supporto di tale richiesta.
- In data **1 luglio 2019**, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti per il giorno **2 agosto 2019** (in prima convocazione) e per il giorno **5 agosto 2019** (in seconda convocazione) al fine di sottoporre la proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale in essere tra FullSix S.p.A. e la società di revisione BDO Italia S.p.A. La deliberazione è stata assunta a seguito di quanto comunicato in data 14 maggio 2019 in relazione alle valutazioni condotte da parte del Consiglio di Amministrazione sulla specifica richiesta formulata dal socio OH S.p.A., azionista di controllo di FullSix S.p.A. In particolare, nel corso dei lavori consiliari è stato evidenziato che l'acquisizione da parte di OH S.p.A. della partecipazione di controllo in FullSix S.p.A. ha comportato per il Gruppo Orizzonti la conseguente necessità di unificare la società di revisione tenuta ad esprimere il giudizio sul bilancio consolidato della stessa OH S.p.A., nonché la necessità di ottimizzare il processo di revisione con i

conseguenti connessi vantaggi in termini di efficienza ed efficacia. Al riguardo si ricorda che OH S.p.A., all'esito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, terminata in data 10 settembre 2018, e del ripristino del flottante dell'Emittente, avvenuto in data 16 novembre 2018, detiene in via diretta una partecipazione pari al 76,37% del capitale sociale con diritto di voto di FullSix S.p.A. ed è pertanto azionista di controllo di quest'ultima esercitando il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile e dell'art. 93 del TUF. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 (*"Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"*), costituisce giusta causa di revoca dall'incarico di revisione legale *"il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione"*. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., ritenendo che i motivi evidenziati dal socio OH S.p.A. siano tali da rappresentare i presupposti di giusta causa di revoca dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., ha provveduto a convocare l'Assemblea al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale in questione. Il Collegio Sindacale di FullSix S.p.A. nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 1 luglio 2019, ha espresso parere favorevole alla revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale attualmente svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.

- b) Con riferimento alla proposta di contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti di FullSix S.p.A. per il novennio 2019-2027 e di determinazione del relativo corrispettivo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, l'Assemblea che revoca l'incarico di revisione legale provvede contestualmente, su proposta motivata dell'organo di controllo, a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. A tale riguardo, si rileva che OH S.p.A. è tenuta a redigere il bilancio consolidato, comprensivo del bilancio della stessa FullSix S.p.A. e delle società controllate, e che tale bilancio consolidato è assoggettato a revisione contabile ai sensi del D.Lgs. 39/2010. L'attuale società di revisione di OH S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., dovrà esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, di cui si assumerà la piena responsabilità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 10-*quinquies*, comma 1, del medesimo D.Lgs. 39/2010. In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., in occasione della riunione del **1 luglio 2019**, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti la proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale della Società attualmente svolto da BDO Italia S.p.A. e di contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2019-2027 alla medesima società di revisione dell'azionista di controllo OH S.p.A., ossia Deloitte & Touche S.p.A., ritenendo che quanto sopra esposto circa la sussistenza dei presupposti per procedere alla revoca per giusta causa dell'incarico di revisione affidato a BDO Italia S.p.A. e alla nomina della medesima società di revisione del socio che esercita il controllo di diritto su FullSix S.p.A. sia in linea con la normativa vigente. In particolare, la scelta di identificare un unico revisore delle società controllate da OH S.p.A. si

giustifica in considerazione del fatto che, come anticipato, il revisore di gruppo, Deloitte & Touche S.p.A., assumerà la piena responsabilità della relazione e del giudizio sul bilancio consolidato. Detta scelta, inoltre, consente di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del processo di revisione, anche ai fini delle attività relative al controllo del bilancio consolidato, con evidenti vantaggi sotto il profilo dell'organizzazione e della semplificazione del lavoro di revisione, con conseguente riduzione di costi ed oneri, sia economici che procedurali. Si rammenta, infine, che, ai sensi del citato art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, l'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale su proposta motivata dell'organo di controllo e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, dispone, inoltre, che *"l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi [...]"*. In ottemperanza alla citata normativa, il Collegio Sindacale, in data 1 luglio 2019, preso atto della proposta di incarico formulata dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., qui allegata sotto la lettera "A", ha espresso la proposta motivata relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2019-2027, allegata alla presente relazione sotto la lettera "B", e sulla quale siete pertanto chiamati a deliberare.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla vostra approvazione la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fullix S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla revoca dell'incarico di revisione legale di BDO Italia S.p.A.;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale può essere revocato dall'Assemblea degli Azionisti, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa;*
- *ritenuto che i motivi descritti nella relazione del Consiglio di Amministrazione integrino giusta causa di revoca dell'incarico di revisione legale, ai sensi del citato art. 13, comma 4, del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261;*
- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Deloitte & Touche S.p.A. alle condizioni e termini di cui alla proposta del 24 giugno 2019 formulata dalla stessa società di revisione;*


delibera

- *di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *contestualmente di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di FullSix S.p.A. per gli esercizi 2019-2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., fissando il relativo compenso secondo le condizioni e i termini espressamente indicati nella proposta formulata dalla medesima società di revisione in data 24 giugno 2019".*

Milano, 1 luglio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Costantino Di Carlo



Allegato A

FULLSIX S.P.A.

Sede legale: Milano – Piazzale Lugano n. 19

Capitale Sociale: Euro 5.591.157,50 interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano: 09092330159

* * *

Revoca dell'incarico di revisione legale ex art. 13, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni

Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni

* * *

Spettabili azionisti,

PREMESSO CHE:

- in esito all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Orizzonti Holding S.p.A. - conclusasi il 10 settembre 2018 - e al ripristino del flottante della Società avvenuto il 16 novembre 2018, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), Orizzonti Holding S.p.A. è divenuta azionista di controllo di Fullsix S.p.A.;
- su istanza dell'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A., volta a rendere unitaria la revisione legale nell'ambito del proprio gruppo, il 7 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha avviato il procedimento per la revoca ex art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010 dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. con delibera assembleare del 5 maggio 2015;
- il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2019, attesa la sussistenza dei presupposti di revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261 - secondo cui "Costituiscono giusta causa di revoca: a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società

- assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo; ...* - ha preso atto dell'avvio del procedimento di revoca in parola;
- il 4 giugno 2019 Fullsix S.p.A. ha formalizzato a BDO Italia S.p.A. la propria intenzione di revocare l'incarico in essere, e con nota del 24 giugno 2019 BDO Italia S.p.A. ha comunicato alla Società di non avere osservazioni al riguardo;
 - l'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010, prevede che "*...L'assemblea revoca l'incarico [di revisione legale dei conti], sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. ...*";
 - l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, prevede infatti che "*... l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*";
 - per gli enti di interesse pubblico (EIP), l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, prevede che "*l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali*";
 - l'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, al paragrafo 3 disciplina il processo di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e affida al Collegio Sindacale, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC) *ex art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010*, la vigilanza in merito alla correttezza della procedura di "gara" ivi disciplinata;
 - l'art. 16, par. 4 del Regolamento (UE) n. 537/2014 prevede che "*Gli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [c.d. "direttiva prospetti"] non sono tenuti ad applicare la procedura di selezione di cui al paragrafo 3*". In particolare, la procedura di

W
OPN

selezione ex art. 16, par. 3 del Regolamento (UE) n. 537/2014 non deve essere seguita dagli EIP che rientrano nella nozione di piccole e medie imprese (PMI) e di società a ridotta capitalizzazione di mercato. Secondo la "direttiva prospetti" e la definizione contenuta nel Regolamento emittenti, per PMI si intendono quelle società che, secondo il loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfano almeno due dei seguenti tre criteri: (i) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; (ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; (iii) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro; inoltre, per società con ridotta capitalizzazione di mercato si intendono quelle società quotate su un mercato regolamentato che abbiano avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 milioni di euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno;

RITENUTO CHE

- in capo a Fullsix S.p.A. sussistono entrambi i presupposti per la disapplicazione della procedura di selezione del revisore legale prevista dall'art. 16, par. 3 del Regolamento (UE) n. 537/2014. Per l'effetto, nel caso di specie ai fini del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti trova applicazione la disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 39/2010;
- nel caso in esame, ricorre altresì la fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 261/2012, secondo cui costituisce giusta causa di revoca dell'incarico di revisione legale dei conti "il cambio del soggetto che ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione";
- il conferimento dell'incarico di revisione legale ad un unico soggetto per lo svolgimento sia della revisione del bilancio di esercizio della Fullsix S.p.A. che del bilancio consolidato e di esercizio della Orizzonti Holding S.p.A. sia in linea con la normativa vigente e, come indicato dagli Amministratori nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF, consenta al revisore del Gruppo Orizzonti Holding - Deloitte & Touche S.p.A. - di assumere la piena responsabilità della relazione e del giudizio sul bilancio consolidato in conformità all'art. 10-quinquies del D.Lgs. n.

W
M
G.M.

39/2010, e di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del processo di revisione con evidenti vantaggi sotto il profilo dell'organizzazione e della semplificazione dell'attività di revisione, con conseguente riduzione di costi ed oneri sia economici che procedurali;

CONSIDERATO CHE:

- tramite il Consiglio di Amministrazione è pervenuta al Collegio Sindacale l'offerta emessa da Deloitte & Touche S.p.A. il 24 giugno 2019 nei confronti della Società, concernente la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico;
- Deloitte & Touche S.p.A. è iscritta nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2010;
- l'offerta oggetto di analisi contiene l'esplicito impegno del soggetto proponente al rispetto delle norme sull'indipendenza come disciplinata dagli artt. 10 ("Indipendenza e obiettività") e 17 ("Indipendenza") del D.Lgs. n. 39/2010 e, all'occorrenza, sulla base delle definizioni dell'art. 149-bis del Regolamento Emittenti, degli artt. da 149-*quater* a 149-*undecies* del Regolamento medesimo;
- ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, Deloitte & Touche S.p.A. ha:
 - trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci/associati nonché dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
 - invitato la Società a comunicare l'attuale struttura del Gruppo, l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulle registrazioni contabili e sul bilancio della Società, nonché, tempestivamente, ogni variazione della struttura della propria compagine societaria e del Gruppo;

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "G.M." or similar.

- assunto, per l'intera durata dell'incarico, l'impegno ad adottare tutte le misure ragionevoli a garantire che la propria indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, come specificato dall'art. 10, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 39/2010;
- assunto l'impegno di confermare annualmente in forma scritta al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile la propria indipendenza e di comunicare all'organo medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti anche dalla propria rete di appartenenza nonché di discutere con lo stesso sui rischi della propria indipendenza e delle idonee misure di prevenzione;
- in conformità all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, l'offerta in commento contiene l'impegno a comunicare alla Società il nominativo di un altro responsabile della revisione dei bilanci entro il limite di 7 esercizi sociali;
- per gli esercizi compresi nell'incarico l'offerta esaminata prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 - revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del gruppo Fullsix S.p.A.;
 - verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - verifica della coerenza della relazione sulla gestione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 39/2010 con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge;
 - verifica della coerenza della "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", limitatamente alle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m), e

X
GPM

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 58/1998 con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato;

- revisione legale limitata del bilancio semestrale abbreviato predisposto in base al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998;
- attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1, comma 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010, ai fini dello svolgimento delle attività di revisione legale l'offerta esaminata richiama l'adozione dei Principi di revisione internazionali (ISA Italia) adottati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 e s.m.i.;
- dall'offerta di Deloitte & Touche S.p.A. del 24 giugno 2019 i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato – oltre a spese vive e/o accessorie, contributi, IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita a decorrere dall'esercizio 2020 – a fronte del monte ore stimato risultano i seguenti:

W
un
OPM

| Attività | Ore stimate | Corrispettivo |
|--|-------------|---------------|
| Revisione contabile del bilancio di esercizio di Fullsix S.p.A., incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, della relazione sulla gestione, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione | 340 | € 25.000 |
| Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento dell'attività di revisione del bilancio consolidato, la verifica del procedimento di consolidamento e le procedure di analisi comparativa relativa alle componenti non significative | 160 | € 12.000 |
| Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato Fullsix S.p.A. | 110 | € 8.000 |
| | 610 | € 45.000 |

- sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza di Deloitte & Touche S.p.A. né la sussistenza in capo ai referenti della medesima di cause di incompatibilità;
- l'oggetto dell'incarico come definito nell'offerta esaminata ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027, appare coerente con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 39/2010.

* * *

Tanto premesso, ritenuto e considerato, il Collegio Sindacale, in esito alla valutazione svolta sia in termini qualitativi che quantitativi, concernente i profili professionali, il piano di revisione, le competenze aziendali/settoriali, la struttura organizzativa, la struttura e reputazione sul mercato e i corrispettivi, ai fini della formulazione del proprio parere per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027,

PROPONE

all'assemblea degli azionisti di Fullsix S.p.A., previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027 sia affidato a Deloitte & Touche S.p.A. in conformità all'offerta dalla stessa formulata il 24 giugno 2019.

Roma/Milano, 1° luglio 2019

Il Collegio Sindacale
Avv. Gianluca Stancan (Presidente)

Dott. Jean-Paul Bayoni

Dott.ssa Annamaria Pontiggia

Allegato B

*PROPOSTA PER
SERVIZI PROFESSIONALI*

Fullsix S.p.A.

24 giugno 2019

Spettabile
Fullsix S.p.A.
Piazzale Lugano 19,
20158 Milano (MI)

Alla cortese attenzione del Dott. Costantino Di Carlo, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spettabile
Collegio Sindacale
Fullsix S.p.A.
Piazzale Lugano 19,
20158 Milano (MI)

Alla cortese attenzione del Dott. Gianluca Stancati, Presidente

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta (di seguito anche "Lettera di Incarico") per la revisione legale del bilancio d'esercizio della Fullsix S.p.A. (di seguito anche la "Società") e del bilancio consolidato del Gruppo ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito anche il "Decreto") e del Regolamento (UE) n. 537/2014 (di seguito anche il "Regolamento Europeo"), nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, secondo le modalità e le condizioni qui di seguito esposte.

La durata dell'incarico è di nove esercizi (2019 – 2027) come previsto dall'art. 17 comma 1 del Decreto.

NATURA DELL'INCARICO

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del Decreto. In particolare:

- effettueremo la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- verificheremo nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'incarico sarà svolto secondo i principi di revisione Internazionali (ISA Italia) e, come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto, comporterà anche la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, pubblicata nella sezione Corporate Governance, sottosezione

Relazioni e Procedure, del sito internet della Società limitatamente alle informazioni di cui all'art. 123-bis comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2 lettera b) del D.Lgs. 58/98 con il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato e la verifica della loro conformità alle norme di legge nonché il rilascio di una dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.

Gli obiettivi della revisione contabile sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

La revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato sarà effettuata sui bilanci redatti dalla Società sulla base dei principi contabili internazionali ("IFRS") adottati dall'Unione Europea, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Inoltre, svolgeremo la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato predisposto dalla Società in base al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Saranno altresì effettuate le verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli di dichiarazione Redditi SC, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale, 770) in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato

Come già indicato, la revisione contabile sarà da noi svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi richiedono l'osservanza delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico. Inoltre:

- identifichiamo e valutiamo i rischi di errori significativi ("Rischi") nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, nel cui ambito identifichiamo i Rischi che richiedono una speciale considerazione ("Rischi Significativi"); definiamo e svolgiamo procedure di revisione in risposta a tali rischi e acquisiamo elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frode è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
- acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.
- valutiamo l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla Direzione, inclusa la relativa informativa.

- giungiamo ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della Direzione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società e del Gruppo di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della nostra relazione di revisione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società e il Gruppo cessino di operare come entità in funzionamento.
- valutiamo la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

In ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Non sono incluse in questa proposta le attività di revisione legale dei bilanci delle società controllate che saranno oggetto di autonomo conferimento di incarico da parte delle rispettive Assemblee. Ai fini della verifica della valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio della Società e dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo, ci avvarremo, come specificato successivamente, delle risultanze delle suddette attività di revisione dei bilanci delle società controllate. Inoltre, effettueremo la verifica del procedimento di consolidamento.

Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario

La verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario con il bilancio d'esercizio e consolidato, la verifica della conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge e le attività per il rilascio della dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto saranno svolte secondo quanto previsto dal principio di revisione di riferimento (SA Italia 720B).

Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale

Nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta effettueremo la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale secondo quanto previsto dal principio di revisione di riferimento (SA Italia 250 B).

La verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili verrà effettuata attraverso le procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio.

Alle verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale. Tra di essi si segnalano i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, non si può escludere che errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possano non essere rilevati.

L'indicazione del lavoro previsto in ciascuna verifica periodica viene fornita nella successiva sezione "Modalità di svolgimento dell'incarico".

Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato

L'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato verrà svolto facendo riferimento al principio di revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali delle società quotate, raccomandato dalla Consob con la Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni e integrazioni che dovrebbero essere apportate al bilancio semestrale abbreviato stesso per renderlo conforme al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato differisce significativamente da quello di una revisione completa di un bilancio, che consiste nel fornire le basi per l'espressione di un giudizio se il bilancio nel suo complesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'impresa. La portata del lavoro in una revisione contabile limitata è significativamente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa, in quanto non comporta verifiche di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione contabile.

Una revisione contabile limitata come sopra definita può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti il bilancio semestrale abbreviato, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero potute emergere da una revisione completa. Pertanto, nella relazione che emetteremo a conclusione del nostro lavoro non esprimeremo un giudizio professionale di revisione sul bilancio semestrale abbreviato.

La revisione limitata riguarderà esclusivamente i dati e le informazioni di natura contabile contenuti nella relazione finanziaria semestrale. Le informazioni sulla gestione ivi contenute verranno da noi sottoposte a verifica solo nei limiti necessari per accertarne la congruenza con il bilancio semestrale abbreviato.

Responsabilità e attestazioni degli Amministratori e della Direzione

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e della loro corretta rappresentazione in conformità ai principi contabili internazionali ("IFRS") adottati dall'Unione Europea compete agli Amministratori.

Compete altresì agli Amministratori la redazione del bilancio semestrale abbreviato in conformità allo IAS 34 adottato dall'Unione Europea.

Gli Amministratori sono inoltre responsabili per quella parte del controllo interno che ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Compete altresì agli Amministratori e alla Direzione la responsabilità di fornirci:

- accesso a tutte le informazioni pertinenti per la redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato di cui siano a conoscenza, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
- ulteriori informazioni che possiamo loro richiedere ai fini della revisione legale;

- la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito della Società dalle quali riteniamo necessario acquisire elementi probativi.

Le nostre attività di revisione contabile e di revisione contabile limitata includono la richiesta di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della revisione.

L'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale sarà responsabile per la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Pertanto, le lettere di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto previsto dal Documento 580 dei principi di revisione di riferimento e secondo quanto indicato dal modello contenuto nel Documento di Ricerca Assirevi in materia dovranno essere sottoscritte, oltre che dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, anche dal dirigente sopra indicato nominato secondo la normativa di riferimento. Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto della[*e*] relazione[*i*] predisposta[*e*] dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto in accordo con le disposizioni dell'art. 154-bis, comma 5), è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta inoltre inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulla relazione predisposta dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs.58/98.

E' inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.

Data l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione delle società del Gruppo hanno per il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente proposta, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il suo personale da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto di questa proposta a seguito di false informazioni e attestazioni fornite dai Vostri Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori in genere.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Metodologia della revisione contabile

Gli aspetti salienti che caratterizzano il procedimento di revisione contabile, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei Rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico riflette la metodologia di Deloitte, basata sullo sviluppo di una strategia generale e di un piano dettagliato di revisione incentrato sulla valutazione dei Rischi e sulla identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, nonché sull'esecuzione tempestiva ed efficiente del lavoro di revisione stesso.

Nell'insieme, il nostro piano di revisione è rivolto ad acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia viziato da errori significativi. Tale ragionevole sicurezza è raggiunta acquisendo sufficienti ed appropriati elementi probativi attraverso un'adeguata combinazione di procedure di conformità

e di verifiche di validità. La scelta degli elementi probativi necessari nelle circostanze tiene conto di svariati fattori, tra cui la valutazione dei Rischi a livello di bilancio nel suo insieme e a livello di asserzioni per singole classi di operazioni, conti e informativa di bilancio significativi, la capacità dei sistemi contabili e di controllo interno di fronteggiare tali Rischi, la significatività della voce di bilancio o dell'operazione esaminata e i risultati delle altre procedure di revisione, nonché le fonti e l'affidabilità delle informazioni disponibili.

Desideriamo, comunque, sottolineare che il nostro intervento nel corso dell'intero lavoro verrà dettagliatamente ed attentamente pianificato per:

- informarVi con largo anticipo sulle fasi del lavoro di revisione che richiedono un'assistenza da parte del Vostro personale o un coordinamento delle operazioni di verifica;
- identificare nelle fasi di pianificazione del lavoro di revisione situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche e richiedere conseguenti approfondimenti;
- assegnare le priorità sia in termini di tempi che di risorse per l'esecuzione dei lavori di revisione delle aree di bilancio ritenute più significative.

Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro verrà organizzato in due fasi, *preliminare* e *finale*, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

La fase *preliminare* sarà prevalentemente dedicata alla pianificazione del lavoro di revisione, durante la quale verranno affrontati gli aspetti riguardanti:

- la conoscenza dell'attività dell'impresa;
- la comprensione del sistema contabile e degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile;
- la valutazione dei Rischi inclusi i Rischi Significativi;
- la definizione del livello di significatività ai fini della revisione contabile;
- lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione dei Rischi e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità;
- l'identificazione di aree contabili significative o particolarmente complesse, incluse quelle che implicano stime contabili discrezionali o sottendono l'esistenza di eventuali rapporti con "parti correlate", per le quali saranno previste specifiche procedure di revisione.

Durante questa fase si provvederà anche a definire modalità, ampiezza e tempistica di esecuzione delle procedure di conformità e di validità, nonché la collaborazione che ci si aspetta di ottenere dal personale della Vostra Società, la composizione del *team* di revisione ed il coinvolgimento di altri revisori e/o di consulenti esterni.

Altro aspetto di particolare rilievo della fase *preliminare* del lavoro di revisione riguarderà la definizione delle modalità e delle tempistiche di raccolta degli elementi probativi basati su conferme esterne, avvalendosi di

statuite procedure di revisione. In particolare, verranno acquisiti elementi probativi per alcune poste specifiche di bilancio ed alcune informazioni attraverso:

- la richiesta di informazioni ai Vostri legali sulle rivendicazioni e sulle cause in corso;
- la verifica dell'esistenza delle partecipazioni e degli strumenti finanziari, anche derivati, secondo i criteri stabiliti dalle specifiche procedure di revisione;
- la richiesta di altre conferme esterne (ad es. clienti, fornitori, istituti di credito, fiscalisti, ecc.).

Si provvederà, inoltre, a definire appropriati metodi per la selezione delle voci da esaminare, adottando se del caso tecniche di campionamento, al fine di raccogliere gli elementi probativi necessari allo svolgimento delle procedure di revisione.

Inoltre, a completamento della fase *preliminare* è prevista – se rilevante - la partecipazione alle rilevazioni fisiche delle rimanenze di magazzino in occasione dell'inventario fisico in programma a fine anno o in altra data da Voi preventivamente comunicata.

La fase *finale* sarà dedicata all'esecuzione del piano di revisione definito nella fase *preliminare*, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- aggiornamento e completamento dell'attività di raccolta degli elementi probativi, con riferimento sia alle procedure di conformità, sia a quelle di validità, con particolare riferimento all'esame delle risposte ottenute mediante conferme esterne;
- valutazione dei risultati del campionamento;
- verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- analisi conclusiva del bilancio attraverso l'esame della nota integrativa e della relazione sulla gestione per verificarne la correttezza e la completezza della informativa, secondo quanto richiesto dalle norme di legge;
- esame degli eventi successivi.

Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario con il bilancio e della conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge

Al fini dell'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario con il bilancio previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto e dall'art. 123-bis, comma 4 del D. Lgs. 58/98, svolgeremo le procedure di verifica indicate dal principio di revisione di riferimento. In particolare verificheremo la coerenza delle informazioni finanziarie con il bilancio, attraverso il riscontro delle stesse con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato, i dettagli utilizzati per la predisposizione degli stessi, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti. Con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nella specifica sezione sul governo societario e gli assetti proprietari, le nostre procedure finalizzate all'espressione del giudizio di coerenza consisteranno esclusivamente nella lettura d'insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione. In tale ambito, per quanto riguarda le informazioni previste dall'art. 123-bis comma 2, lettera b) del D.Lgs. 58/1998, riguardanti le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, faremo riferimento alle informazioni assunte nell'ambito della revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per la comprensione del sistema di gestione dei rischi e del connesso sistema di controllo interno.

Ai fini dell'espressione del giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge saranno svolte le ulteriori procedure richieste dal principio di revisione di riferimento.

La dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto verrà rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale

Il lavoro che verrà svolto nell'ambito delle verifiche periodiche includerà le sottoelencate attività:

- acquisizione di informazioni in merito alle procedure adottate dalla Società, o aggiornamento delle informazioni già acquisite, relativamente alla tenuta dei libri obbligatori e all'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- verifica su base campionaria dell'esistenza, della regolare tenuta e del tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori previsti dalla normativa civilistica, fiscale e previdenziale;
- verifica su base campionaria dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti dalla normativa di riferimento, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni.
- esame della sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate in precedenti verifiche.

I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con fasi del procedimento di revisione contabile del bilancio o della situazione semestrale. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale del bilancio o della situazione semestrale.

Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato

La revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato comporterà l'espletamento delle procedure di verifica desunte dal principio di revisione raccomandato dalla Consob, cui si rimanda, con la precisazione che l'effettiva applicazione di tali procedure verrà stabilita anche in base alle risultanze delle verifiche periodiche di cui alla precedente sezione "Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale", nonché alle valutazioni effettuate in sede di pianificazione annuale.

La revisione contabile limitata comporterà anche lo svolgimento di procedure di revisione sulle situazioni semestrali delle società controllate predisposte ai fini del consolidamento, nell'estensione ritenuta necessaria ai fini dell'incarico prospettatoci.

Se nel corso del lavoro verranno identificati significativi errori o voci che presentano elementi di indeterminatezza, potremo decidere di svolgere procedure di verifica aggiuntive o più estese (ad esempio, sondaggi o procedure di validità) nella misura in cui siano necessarie per permetterci di approfondire le problematiche identificate. Nel caso in cui queste procedure di verifica aggiuntive o più estese rendano il lavoro significativamente diverso da quello proposto, informeremo gli Amministratori e il Collegio Sindacale di tali procedure e delle ragioni che le rendono necessarie.

Con riferimento all'incarico di revisione contabile limitata del suddetto bilancio semestrale abbreviato, riteniamo opportuno precisare sin d'ora che al fine di consentirci lo svolgimento di un esame adeguato secondo i principi di revisione raccomandati da Consob è indispensabile che il dirigente preposto o altro organo societario delegato ci trasmetta la bozza del bilancio semestrale abbreviato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione e che la relazione finanziaria semestrale sia messa a nostra disposizione in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie, anche ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione della nostra relazione di revisione previsti dalla normativa.

Facciamo presente che l'indisponibilità della relazione finanziaria semestrale in tempi ragionevolmente sufficienti ai fini dello svolgimento delle procedure di revisione potrà rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti sulle conclusioni formulate nella relazione di revisione.

Revisioni contabili dei bilanci delle società controllate e del bilancio consolidato

Nella tabella in Allegato III alla presente proposta viene presentato il piano di revisione del Gruppo, in cui vengono indicate:

- le società controllate italiane ed estere oggetto di revisione contabile;
- le altre società del Gruppo incluse nel piano di revisione e le relative attività di verifica previste.

Nell'Allegato III si forniscono inoltre le informazioni (società di revisione, durata dell'incarico, estensione del lavoro, ecc.) sugli incarichi delle società del Gruppo.

Il piano di revisione potrà essere modificato nel corso dell'incarico in conformità a quanto previsto dai principi di revisione di riferimento.

Le risultanze dei suddetti lavori di revisione dei bilanci delle società controllate verranno da noi utilizzate in funzione del duplice obiettivo di accertare la correttezza della valutazione delle partecipazioni ai fini del

giudizio sul bilancio d'esercizio della Società e di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo nel suo complesso.

Inoltre, il nostro lavoro di verifica del bilancio consolidato includerà:

- la pianificazione delle attività di revisione che saranno svolte direttamente da noi, da altre società aderenti al nostro network e da altri revisori sulle componenti del Gruppo;
- lo svolgimento di procedure di analisi comparativa a livello di Gruppo sulle altre componenti non significative;
- il riesame dei documenti che saranno ricevuti dagli altri revisori;
- il riscontro dei dati inclusi nel bilancio consolidato con le informazioni finanziarie relative alle società oggetto di consolidamento;
- la verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante procedimento;
- la verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

L'art. 10-quinquies del Decreto prevede che i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio consolidato siano interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A tal fine saremo chiamati ad effettuare le procedure previste dai principi di revisione di riferimento e, in particolare, ci dovranno essere trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate, inoltre potremo ottenere dai suddetti soggetti o dagli Amministratori delle società delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso le medesime società.

Comunicazione con il Collegio Sindacale (o altro organo di controllo) e la Direzione

L'attenzione costante al miglioramento dei processi aziendali, del sistema contabile-amministrativo e di controllo interno della società assoggettata a revisione e la volontà di soddisfare le sue aspettative su tale area fanno parte dell'approccio professionale di Deloitte. Tale approccio si estrinseca in un rapporto continuo con la Direzione della Società, finalizzato a fornire suggerimenti e proposte per il miglioramento dei processi e dei sistemi aziendali.

Sarà pertanto nostro impegno comunicare tempestivamente alla Direzione della Società, eventuali considerazioni, commenti od osservazioni sul sistema contabile-amministrativo, sul sistema informativo, su quello di controllo interno e su altri aspetti dell'attività della Società che formano oggetto di analisi nel corso del procedimento di revisione, compresi gli argomenti di revisione rilevanti ai fini della *corporate governance*.

L'art. 150 del D. Lgs. n. 58/1998 prevede lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti acquisiti nel corso del lavoro con il Collegio Sindacale per l'espletamento dei rispettivi compiti. Inoltre per gli enti di interesse pubblico l'art. 19 del Decreto attribuisce al Collegio Sindacale il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e l'art. 11 del Regolamento Europeo prevede che la società di revisione legale presenti a quest'ultimo una relazione aggiuntiva sui risultati della revisione contabile, ivi incluse le

eventuali carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Qualora nel corso del nostro lavoro emergessero fatti ritenuti censurabili, informeremo senza indugio, come prescritto dell'art. 155, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob ed il Collegio Sindacale.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente la Direzione della Società per:

- individuare le aspettative della Direzione e discutere il piano di revisione annuale, identificando le aree su cui porre maggiore enfasi nel corso del lavoro;
- ottenere informazioni su importanti problematiche contabili o gestionali che possono avere un impatto sull'attività della Società e del Gruppo;
- comunicare i risultati del nostro lavoro di revisione, presentare proposte per il miglioramento dei processi e dei controlli ed esporre gli eventuali argomenti di interesse per la *corporate governance*.

Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e del modello 770

Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e del modello 770 saranno svolte le procedure di verifica di seguito indicate:

Modelli di dichiarazioni dei redditi (SC, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale)

- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- Analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione;

Modello 770

- Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità;
- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

Resta inteso che in nessun modo dette sottoscrizioni rappresentano l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza delle suddette dichiarazioni fiscali, nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità della Vostra Società. In particolare, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscale resta inteso che non assumiamo alcuna responsabilità nei confronti della Vostra Società, dei soci e degli Amministratori.

Si precisa che nella presente proposta non sono incluse le attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni IVA e delle altre dichiarazioni fiscali ai fini della compensazione dei relativi crediti tributari.

DOCUMENTI FINALI

Al termine della revisione emetteremo per ciascun esercizio una relazione sul bilancio d'esercizio della Società e sul bilancio consolidato del Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 14 del Decreto e dall'art. 10 del Regolamento Europeo. Le suddette relazioni saranno redatte secondo quanto previsto dai principi di revisione di riferimento e terranno conto degli esiti del lavoro svolto.

Inoltre, predisporremo la relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Europeo.

Infine, al termine del lavoro di revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato emetteremo una relazione in cui verranno riportate le conclusioni sul lavoro svolto, secondo quanto previsto dal principio di revisione emanato dalla Consob.

La riproduzione o la pubblicazione dei bilanci della Vostra Società e dei bilanci consolidati del Gruppo, accompagnati dalle nostre relazioni, dovrà essere da noi preventivamente autorizzata e preceduta da una verifica della bozza di stampa per il nostro controllo di qualità. Eventuali traduzioni in altre lingue delle nostre relazioni dovranno essere effettuate direttamente da noi.

PERSONALE IMPIEGATO, TEMPI, CORRISPETTIVI E ALTRE SPESE ACCESSORIE DELLA REVISIONE

Personale impiegato

Avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni aziendali del Gruppo, nonché alle connesse esigenze di esecuzione dell'incarico, di supervisione e di indirizzo del gruppo di lavoro, riteniamo che il team professionale che svolgerà l'incarico di revisione presso il Vostro Gruppo debba essere formato da un socio responsabile del lavoro, da un dirigente esperto coordinatore del lavoro presso il cliente e da più revisori esperti ed assistenti. La responsabilità dell'incarico sarà affidata al Dott. Mariano Bruno.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Decreto l'incarico di responsabile chiave della revisione legale dello stesso ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente i sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Ai fini del rispetto della disposizione menzionata, prima che il responsabile chiave dell'incarico raggiunga il limite dei sette esercizi sociali, Vi verrà fatta apposita comunicazione per la relativa sostituzione.

Il nostro ufficio operativo di riferimento per lo svolgimento del presente incarico è quello di Napoli.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potremo inoltre avvalerci della collaborazione di esperti in materia fiscale, legale e dei sistemi EDP nonché in altri ambiti, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.

Tempi e corrispettivi

La determinazione dei nostri onorari per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati dalla Consob e si basa su una stima dei tempi di lavoro per ciascuna categoria professionale e sulle relative tariffe orarie.

Per effettuare la stima dei tempi di lavoro abbiamo utilizzato in termini generali gli elementi informativi relativi ai principali aspetti dell'attività e dell'organizzazione della Vostra Società e del Gruppo, tra i quali il suo sistema di controllo interno, acquisiti in sede di preparazione della proposta. In particolare, tale stima risulta da una previsione analitica dell'impegno richiesto nelle varie fasi di cui si compone l'incarico (comprensione dell'attività, identificazione dei processi di controllo dei Rischi, ecc.) ripartito tra le varie categorie di personale professionale. Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società e del relativo bilancio consolidato, per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, risulta essere il seguente:

| | <u>Ore</u> | <u>Onorari</u> <i>(Euro)</i> |
|---|------------|---------------------------------|
| Revisione contabile del bilancio della Fullsix S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, le verifiche relative alla relazione sulla gestione, la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili | 340 | 25.000 |
| Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato, la verifica del procedimento di consolidamento e le procedure di analisi comparativa relative alle componenti non significative | 160 | 12.000 |
| Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato della Fullsix S.p.A. | 110 | 8.000 |
| | 610 | 45.000 |

Le ore e gli onorari sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta. Essi escludono le ore e gli onorari delle società controllate italiane ed estere, i cui incarichi sono conferiti autonomamente.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale delle società del Gruppo per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci, per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato e delle verifiche in corso d'anno.

Nell'Allegato I vengono forniti il dettaglio delle ore e degli onorari suddivisi per categoria professionale per ciascuna tipologia di lavoro di revisione indicata in questa proposta.

Altre spese

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti nella stessa misura in cui sono sostenute. Verranno, inoltre, addebitate le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 5% degli onorari, oltre al contributo di vigilanza nella misura dovuta nonché l'IVA.

Fatturazione

Secondo la nostra prassi, la fatturazione degli onorari relativi alla revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

La fatturazione degli onorari relativi alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato avverrà per il 60% all'inizio di tale lavoro e per il residuo 40% a completamento dello stesso.

La fatturazione degli onorari relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà trimestralmente al completamento di ciascuna verifica.

Il pagamento dovrà essere effettuato a presentazione delle rispettive fatture.

AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il numero di ore e quindi gli onorari precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

Se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente proposta quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società [e/o del Gruppo], modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Vostra Società [e/o dalle società del Gruppo], ulteriori procedure di revisione o obblighi supplementari attinenti lo svolgimento della revisione legale, quali ad esempio la richiesta di incontri, informazioni e documenti da parte di organismi di vigilanza, nonché le eventuali attività addizionali effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori provvederemo a comunicarVi le integrazioni conseguenti dei corrispettivi. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

Inoltre, gli onorari precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di maggio 2019) e decorrerà dalla revisione dei bilanci e del bilancio semestrale abbreviato dell'esercizio 2020 e dall'attività di verifica della tenuta della contabilità prevista per l'esercizio 2020.

INDIPENDENZA E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 10 e 17 del Decreto, del Regolamento Consob n. 11971/99 in tema di incompatibilità, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra.

In relazione all'incarico oggetto della presente, la società di revisione, la Direzione della Società e del Gruppo e il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile assumono certi ruoli, responsabilità e prerogative a loro attribuiti dalle norme di legge e regolamentari applicabili nella fattispecie al fine di assicurare il permanere dell'indipendenza della società di revisione stessa e delle altre entità aderenti al relativo network. La nostra società di revisione include nel proprio sistema informativo Deloitte Entity Search and Compliance (DESC) le informazioni attinenti agli incarichi di revisione ad essa conferiti da parte di entità soggette alla normativa di indipendenza prevista dal Decreto e dal Regolamento Europeo affinché i propri Partner, Director, altro personale professionale e amministrativo possano essere informati in ordine all'applicabilità delle relative norme, regolamenti e principi in materia di indipendenza. La Direzione della Società e del Gruppo farà sì che la Società e le altre entità del Gruppo abbiano in essere processi e procedure al fine di assicurare che né la Società né le altre entità del Gruppo assegnino servizi o stabiliscano relazioni d'affari con la società di revisione e/o con entità del relativo network prima di avere ottenuto la previa approvazione da parte del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, come richiesto dal Regolamento Europeo.

In relazione a quanto sopra, vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società o enti che Vi controllano, alle società che detengono direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella Vostra società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette ed indirette. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra. Con la firma della presente ci autorizzate a trattare le informazioni ricevute per le finalità di cui alla normativa di riferimento, ivi inclusa la comunicazione e messa a disposizione di tali informazioni alle altre entità della nostra rete e al relativo personale.

Inoltre, per le finalità di cui all'art. 10 comma 3 del Decreto, Vi impegnate a renderci disponibili tempestivamente informazioni accurate e complete in ordine agli strumenti finanziari che dovessero essere emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte della Società e/o delle altre entità del Gruppo che siano disponibili per investitori individuali (sotto forma di azioni, bond, commodity, futures, ecc.) corredati, ove esistenti, dei relativi codici identificativi (per esempio, codici ISIN®).

La Direzione della Società e del Gruppo si coordinerà con la nostra società di revisione per assicurare che la nostra indipendenza non sia compromessa da circostanze connesse all'eventuale assunzione, da parte della Società o di altre entità del Gruppo, di Partner, Director o altro personale della società di revisione e/o di altre entità del relativo network o da relazioni d'affari che la Società o le altre entità del Gruppo possano stabilire con i medesimi soggetti. Tale coordinamento sarà attivato anche in relazione a eventuali soggetti che non siano più parte della società di revisione e/o delle entità del relativo network, nel caso in cui per tali soggetti risultino ancora applicabili le norme di "cooling-off" previste dagli articoli 10 e 17 del Decreto. A tal fine, ogni possibile proposta di assunzione e/o di relazione d'affari con i soggetti di cui sopra dovrà essere preventivamente discussa con il responsabile dell'incarico di revisione e portata a conoscenza del Comitato

per il controllo interno e la revisione contabile, prima che sia concretamente discussa con i soggetti interessati.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto dagli artt. 10 e 17 del Decreto, la Vostra società si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato II i nominativi dei soci di Deloitte & Touche S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel presente paragrafo, per "Disciplina in materia di protezione dei dati personali" s'intendono: (i) il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR"); e (ii) ogni ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o regolamento in materia di protezione dei dati personali applicabile.

I termini di seguito elencati avranno il significato agli stessi attribuito nel presente paragrafo e nella Disciplina in materia di protezione dei dati personali:

- "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come definiti nell'art. 4 del GDPR. I dati personali che rispettivamente Deloitte & Touche S.p.A., la Società e il Gruppo trattano possono includere altresì dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, oggetto dell'art. 10 del GDPR, e dati di particolari categorie oggetto dell'art. 9 del GDPR;
- "persona interessata": una persona fisica identificata o identificabile. Gli interessati i cui dati personali sono trattati da Deloitte & Touche S.p.A., dalla Società e dal Gruppo possono riguardare dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo della Società (o delle società del Gruppo) oppure di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di analisi di dati personali di tali soggetti;
- "titolare del trattamento": Deloitte & Touche S.p.A. e la Società che, singolarmente o insieme ad altri, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri;
- "responsabile del trattamento": il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Sia la Società che Deloitte & Touche S.p.A. saranno da considerarsi titolari del trattamento in relazione ai dati personali divulgati a Deloitte & Touche S.p.A. da o per conto della Società o del Gruppo.

Sia la Società che Deloitte & Touche S.p.A. adempieranno gli obblighi previsti per il titolare del trattamento ai sensi della Disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione ai dati personali da ciascuno rispettivamente trattati nell'ambito dei servizi oggetto della presente Lettera di Incarico.

La Società s'impegna (e farà in modo che tutte le entità del Gruppo s'impegnino) a trasmettere a Deloitte & Touche S.p.A. i dati personali lecitamente, secondo quanto previsto dalla Disciplina in materia di protezione dei dati personali, per le finalità descritte nel presente paragrafo. La Società si impegna a manlevare e tenere indenne Deloitte & Touche S.p.A. da qualsiasi pretesa avanzata da persone interessate in relazione all'eventuale violazione del presente paragrafo da parte della Società o del Gruppo.

La Società si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Deloitte & Touche S.p.A. tratterà i dati personali come ragionevolmente necessario ai fini della prestazione dei servizi oggetto della presente Lettera di Incarico, degli adempimenti che su di essa gravano in virtù di leggi, regolamenti e/o comunicazioni da parte di autorità competenti ovvero per altre opportune finalità interne (anche in relazione a profili amministrativi ovvero di controllo della qualità). Deloitte & Touche S.p.A. potrà comunicare i dati personali al proprio interno e ai soggetti terzi indicati nel successivo paragrafo "Riservatezza" ovvero ad altri soggetti, anche con sede in paesi al di fuori dell'Unione Europea, a condizione che tale comunicazione: (i) risulti coerente con le finalità indicate nel presente paragrafo; e (ii) sia conforme alla Disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le parti convengono che, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, la Società si impegna a fornire all'interessato, nel momento in cui ne ottiene i dati personali, le informazioni indicate dall'articolo 13 del GDPR.

RISERVATEZZA

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- Soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A., nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A. sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni.
- Autorità di vigilanza, italiane o estere.
- Autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge.

- Altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

Per le finalità dell'incarico prospettatoci, desideriamo informarVi che i dati già assunti dalla nostra società o che ci verranno in seguito comunicati saranno utilizzati al solo fine dei servizi oggetto della presente Lettera di Incarico.

Al fine dell'espletamento dell'incarico di revisione potremmo venire a conoscenza di alcune informazioni rientranti nella nozione di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (cosiddette "Informazioni Privilegiate").

Le Informazioni Privilegiate a cui la nostra società avrà accesso saranno oggetto dell'impegno di riservatezza di cui al presente punto, restando inteso che i terzi a cui le dovessimo comunicare dovranno essere tenuti ad analogo obbligo di riservatezza.

Qualora la Vostra società abbia istituito il registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, ai sensi dell'art. 115-bis del D.Lgs. 58/98, in tale registro andrà iscritto il socio responsabile della revisione legale che sottoscrive la lettera di incarico in quanto soggetto di riferimento della nostra società nei Vostri confronti.

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di Deloitte & Touche S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla Privacy.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

Vi informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

Tutti gli Amministratori e dipendenti della nostra società sono tenuti alla riservatezza e al segreto professionale secondo quanto richiesto dall'articolo 9-bis del Decreto, nonché al rispetto del relativo principio di riservatezza previsto dal Codice Etico Italia emanato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 20 novembre 2018. Nei casi in cui per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati, sarà Vostra cura procurare tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio delle attività oggetto della presente Lettera di Incarico. La mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento della nostra attività può rendere più difficile, più costose e, in alcuni casi, impossibili le attività oggetto della presente Lettera di Incarico.

L'accettazione della presente proposta di incarico comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ai - ed utilizzare i - dati che ci saranno necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Lettera di Incarico.

La Vostra Società accetta che: (i) Deloitte & Touche S.p.A. e la Società possano corrispondere o trasmettere documentazione per e-mail via Internet salvo espressa richiesta in senso contrario da parte Vostra, (ii) nessuna delle parti ha il controllo sull'effettuazione, attendibilità, validità o sicurezza delle e-mail via Internet, e (iii) Deloitte & Touche S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, spesa o inconveniente risultante dalla perdita, ritardo, intercettazione, danneggiamento, o alterazione di ogni e-mail provocata per qualunque ragione oltre il ragionevole controllo di Deloitte & Touche S.p.A.

La Società autorizza Deloitte & Touche S.p.A. ad avvalersi di una o più Entità del network Deloitte, incluse quelle operanti all'estero, ai fini della gestione e dell'assistenza nell'utilizzo di determinate tecnologie utilizzate da Deloitte & Touche S.p.A. nell'esecuzione dei servizi professionali previsti nella presente proposta. Ai fini del presente accordo, "Entità del network Deloitte" indica Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società a responsabilità limitata di diritto inglese ("DTTL"), il suo network di member firm e le entità ad esse correlate. Resta tuttavia inteso che il presente accordo è stipulato esclusivamente tra la Società e Deloitte & Touche S.p.A., e la Società prende atto che il rapporto intercorre esclusivamente con Deloitte & Touche S.p.A. Pertanto, nei limiti in cui è consentito dalla legge: (1) nessuna delle Entità del network Deloitte (diversa da Deloitte & Touche S.p.A.) avrà alcuna responsabilità nei confronti della Società in relazione ai servizi professionali oggetto della presente proposta; e (2) la Società non instaurerà azioni o procedimenti di alcun tipo (di natura contrattuale, extracontrattuale, violazione di obblighi previsti dalla legge, o qualsivoglia ulteriore azione, ivi inclusi, ma non limitatamente a reclami per negligenza) in relazione a, o in connessione con, il presente accordo o i servizi professionali previsti nello stesso nei confronti di alcuna delle Entità del network Deloitte (diverse da Deloitte & Touche S.p.A.).

ALTRI ASPETTI

Normativa antiriciclaggio

Deloitte & Touche S.p.A. è destinataria dei seguenti obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (il "**Decreto Antiriciclaggio**") e successive modificazioni:

- a) identificare e verificare l'identità del Cliente;
- b) verificare per il rappresentante legale o, se diverso, per il firmatario della proposta di servizi professionali, l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza, mediante documenti ufficiali, consegnati dal Cliente, dai quali risulti il conferimento dei poteri di attribuzione dell'incarico o la legale rappresentanza;
- c) identificare e verificare l'identità del "titolare effettivo" e acquisire i dati identificativi dello stesso, ivi inclusi gli estremi di un documento di identificazione;
- d) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- e) conservare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nell'assolvimento dei sopra citati obblighi;
- f) segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), le operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- g) comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni rilevate alle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Il mancato rispetto degli obblighi di identificazione del Cliente e del titolare effettivo e l'omessa/incompleta o tardiva conservazione dei relativi dati acquisiti possono comportare l'applicazione di sanzioni nei confronti di Deloitte & Touche S.p.A. e/o dei propri esponenti aziendali.

Si segnala che ai sensi dell'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio ("*Obblighi del cliente*") i clienti hanno l'obbligo di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni aggiornate che siano necessarie per consentire alla nostra società, nella sua veste di soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio, di adempiere agli obblighi gravanti in capo alla stessa.

L'eventuale segnalazione di operazioni sospette è presidiata dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, e non costituisce violazione di qualsivoglia obbligo di segretezza o restrizione alla comunicazione di informazioni e, se posta in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comporta responsabilità di alcun tipo in capo al soggetto segnalante.

Vi invitiamo a prendere visione delle annesse "Scheda antiriciclaggio" e "Attestazione Titolare Effettivo", necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica della clientela. Entrambi tali schede dovranno esserci restituite debitamente compilate e firmate, unitamente alla documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo alla persona fisica che viene identificata (cfr. *supra* lett. b)).

Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per poter escludere tali rischi.

Legislazione applicabile e foro competente

La presente lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

Interruzione dell'incarico

Le eventuali dimissioni dall'incarico, la risoluzione consensuale del contratto e la revoca per giusta causa sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 13 del Decreto, nonché dal regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 20 febbraio 2013.

Attività non rientranti nell'incarico di revisione

Resta inteso che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzione di acconti sui dividendi, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, o ad altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di lettere di incarico separate.

24 giugno 2019
Fullsix S.p.A.

21

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Al fine di consentirVi di meglio apprezzare la nostra società di revisione e l'organizzazione Deloitte in Italia, siamo lieti di inviarVi [segnalarVi che nel nostro sito internet www.deloitte.it è disponibile] il Corporate Responsibility Report di Deloitte in Italia, che mostra puntualmente e con trasparenza quanto fatto sui temi di sostenibilità da Deloitte e che riteniamo rappresenti un ottimo strumento per condividere informazioni, aspettative e responsabilità con i nostri stakeholder. Vi segnaliamo inoltre che nel nostro sito internet [www.deloitte.it] è disponibile la Relazione di trasparenza di Deloitte & Touche S.p.A., che contiene le informazioni richieste dall'art. 13 del Regolamento Europeo.

Vogliate quindi cortesemente comunicarci la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Decreto e dall'art. 16 del Regolamento Europeo, restituendoci, in caso di conferimento dell'incarico alla nostra società, la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Mariano Bruno
Socio

Allegati (3)

Per accettazione: _____ Data: _____

**PREVENTIVO DETTAGLIATO DELLE ORE E ONORARI DEI LAVORI DI
REVISIONE PREVISTI IN QUESTA PROPOSTA PER CIASCUN ESERCIZIO**

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale previsti per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fullsix S.p.A., ivi incluse le attività per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, le verifiche relative alla relazione sulla gestione, la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili è il seguente:

| Categoria professionale | N. ore Previste | Mix | Euro | |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | Tariffa oraria | Importo |
| Partner | 20 | 6% | 175 | <u>3.500</u> |
| Manager | 50 | 15% | 115 | <u>5.750</u> |
| Revisore esperto | 100 | 29% | 85 | <u>8.500</u> |
| Assistente | 170 | 50% | 45 | <u>7.650</u> |
| Totale | 340 | 100% | | <u>25.400</u> |
| Arrotondato a | | | | <u>25.000</u> |

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso lo svolgimento di analisi comparative sulle componenti non significative, è il seguente:

| Categoria professionale | N. ore Previste | Mix | Euro | |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | Tariffa oraria | Importo |
| Partner | 8 | 5% | 175 | <u>1.400</u> |
| Manager | 25 | 15% | 115 | <u>2.875</u> |
| Revisore esperto | 47 | 30% | 85 | <u>3.995</u> |
| Assistente | 80 | 50% | 45 | <u>3.600</u> |
| Totale | 160 | 100% | | <u>11.870</u> |
| Arrotondato a | | | | <u>12.000</u> |

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alle revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato è il seguente:

| Categoria professionale | N. ore Previste | Mix | Euro | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| | | | Tariffa oraria | Importo |
| Partner | 6 | 5% | 175 | <u>1.050</u> |
| Manager | 16 | 15% | 115 | <u>1.840</u> |
| Revisore esperto | 33 | 30% | 85 | <u>2.805</u> |
| Assistente | 55 | 50% | 45 | <u>2.475</u> |
| Totale | <u>110</u> | <u>100%</u> | | <u>8.170</u> |
| Arrotondato a | | | | <u>8.000</u> |

**ELENCO SOCI PERSONE FISICHE E ORGANI SOCIALI
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.
(elenco aggiornato al 26.03.2019)**

SOCI PERSONE FISICHE E AMMINISTRATORI

ADAMI GIANNA
Cittadella (PD) 17/06/1957

AMBROSIO GIUSEPPE
Napoli 14/06/1973

AMELIO FRANCO
Monza 10/05/1969

ARIENTI PATRIZIA (*)
Milano 07/06/1960

AZZONI PIER VALTER
Casalmaggiore (CR) 22/04/1966

BANDINI NERI
Firenze 30/05/1979

BARBIERI GIORGIO
Torino 24/09/1967

BELLIA GIACOMO
Roma 26/04/1966

BENINI MARCO
Rimini 14/09/1970

BERARDELLI CARLO
Roma 06/07/1964

BERTOIA DAVIDE
Como 18/03/1980

BIZIOLI PIERGIULIO
Bergamo 26/06/1959

BRAMBILLA VALERIA
Parma 06/11/1970

BRESCIANI MATTEO
Trescore Balneario (BG) 30/10/1980

BRUNO MARIANO
Napoli 15/03/1966

CAMOSCI VITTORIO GIOVANNI
Milano 14/01/1979

CANNAVO' ANDREA
Roma 06/12/1976

CEPPI CARLO
Giussano 01/04/1979

CHERUBINI GIOVANNI
Avezzano (AQ) 01/04/1962

CHIAVAZZA FRANCO
Torino 14/11/1968

CIAI ENRICO
Roma 16/01/1957

CONGIU CARLO
Cagliari 19/08/1981

CRESCENTINO GIANMARIO
Genova 14/09/1961

CROSIO CLAUDIO
Torino 09/04/1969

DE PONTI MARCO
Desio (MB) 13/12/1966

DELL'ORTO STEFANO
Milano 24/12/1963

DI BARTOLOMEO MAURO
Teramo 06/07/1965

FACCENDA GIORGIO
Torino 07/06/1969

FALCONE DOMENICO
Roma 12/11/1962

FARIOLI DOMENICO (*)
Reggio Emilia 02/03/1961

FERRERO MAURIZIO
Torino 21/05/1969

IORE VITTORIO
Napoli 29/01/1971

FOGAGNOLO STEFANO
Gallarate (VA) 27/12/1973

FONTANA ALESSANDRO
Torino 24/07/1977

FONTANA RAFFAELE (*)
Roma 21/11/1962

FRIGERIO VITTORIO
Milano 22/01/1959

GASPERINI GIOVANNI
Piacenza 05/01/1970

GAZZANIGA ENRICO
Cremona 21/12/1973

GIBELLO RIBATTO PAOLO
Trivero (BI) 09/02/1960

GRAZIOLI ALESSANDRO
Codogno 19/06/1978

GUERZONI ALBERTO
Bologna 19/08/1964

LAGANA' CARLO
Genova 20/02/1965

LANARI JESSICA
Fermo (FM) 06/03/1974

LANZILLO ERNESTO
Genova 28/02/1966

LEGROTTAGLIE FRANCESCO
Fasano (BR) 14/05/1976

LUSA CLAUDIO
Taranto 27/06/1975

MARNATI STEFANO
Magenta (MI) 5/12/1976

MASETTI FRANCESCO
Bologna 30/08/1974

MASINI MICHELE
Parma 18/01/1960

MASSINI GIANNI
Arezzo 04/05/1972

MERLO STEFANO
Milano 14/09/1970

MICCOLI MARCO
Roma 31/05/1970

MONTANARI STEFANO
Reggio Emilia 24/04/1971

MORETTO GIORGIO
Mestre (VE) 02/12/1958

MOSCARDI BARBARA
Caprino Veronese (VR) 01/05/1971

MOTTA RICCARDO
Milano 26/05/1961

NACCHI CRISTIANO
Dolo (VE) 29/12/1974

NISOLI LUIGI
Treviglio (BG) 25/07/1964

OGLIARI MATTEO
Crema (CR) 15/01/1980

PAIOLA ANDREA
Monselice (PD) 19/07/1968

PALUMBO MONICA
Desio (MB) 07/02/1979

PEDONE GIUSEPPE (*)
Trani 12/07/1958

PERGOLARI CARLO
Roma 01/06/1961

PESSINA MARCO
Monza 23/01/1976

PETTERLE ADRIANO
Vittorio Veneto (TV) 18/03/1960

PIETRARELLI ENRICO
Roma 23/08/1968

PUCCIONI ALESSANDRO
Pisa 16/04/1972

POMPEI FABIO (*)
Roma 13/02/1962

PUDDU EUGENIO
Alessandria 09/02/1972

ROSSI LORENZO
Busto Arsizio (VA) 17/08/1973

RAFFO RICCARDO
Milano 27/01/1968

SANTORO STEFANO MARIA
Napoli 11/09/1973

REPETTO ALESSANDRO ETTORE FILIPPO
Milano 07/09/1973

SCAGLIOLA LUCA
Canelli (AT) 04/06/1964

RESELLI ANDREA
Monza 10/09/1969

SEMPRINI MASSIMILIANO
Milano 19/04/1973

RIZZO SANTO
Torino 10/06/1963

SPORTILLO ANTONIO
Brindisi 12/08/1970

ROLLI PAOLA MARIA TERESA
Brindisi 30/05/1968

ZANONE ROBERTO ERALDO
Port Harcourt (Nigeria) 16/11/1964

ZECCA ANTONIO
Copertino 02/04/1981

(*) Soci Amministratori

Il Socio Arienti Patrizia riveste la carica di Presidente e Legale Rappresentante.
Il Socio Pompei Fabio riveste la carica di Amministratore Delegato e
Legale Rappresentante - nell'ambito dei poteri conferiti.

Non è prevista la carica di Direttore Generale.

COLLEGIO SINDACALE

NECCHI SILVIO
Milano 31/07/1954

Presidente

CAPPONAGO DEL MONTE MARIAGLORIA
Milano 25/06/1956

Sindaco Effettivo

MAZZOTTA GIOVANNI
Bari 09/02/1953

Sindaco Effettivo

FERRAZZANO GIUSEPPE
Saronno 27/09/1979

Sindaco Supplente

SPITALE FRANCESCA
Torino 24/09/1980

Sindaco Supplente

SCHEDA ANTIRICICLAGGIO

Il Cliente, reso edotto degli obblighi e delle responsabilità previsti dall'articolo 22 del DLgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (il "Decreto Antiriciclaggio"), consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente, dichiara che:

- Le informazioni richieste e sotto elencate, contrassegnate con "(**)" sono contenute nella visura camerale aggiornata a voi consegnata.
- Non sono intervenute modificazioni nei dati identificativi del cliente, del rappresentante legale e dell'eventuale persona fisica che ha sottoscritto l'incarico rispetto a quanto dichiarato alla nostra società in occasione di precedenti conferimenti di incarichi professionali.

| DATI IDENTIFICATIVI ANAGRAFICI DEL CLIENTE CONFERENTE L'INCARICO | |
|---|--|
| DATO RICHIESTO | |
| DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE (**) | |
| SEDE LEGALE (INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP) (**) | |
| PARTITA IVA/CODICE FISCALE (**) | |
| APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (*) (SOLO PER CLIENTE PERSONA FISICA) (SI'/NO) | |
| DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA FISICA CHE HA SOTTOSCRITTO L'INCARICO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE | |
| DATO RICHIESTO | |
| COGNOME E NOME (**) | |
| CARICA SOCIALE/FUNZIONE AZIENDALE RICOPERTA (**) | |
| INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP (**) | |
| CODICE FISCALE (**) | |
| DATA DI NASCITA (**) | |
| COMUNE DI NASCITA (**) | |

Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Data _____

Timbro _____

Firma _____

(*) DEFINIZIONE DI PEP'S

Al sensi dell'art. 1 comma 2 lettera dd) del Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" – Politically Exposed Persons) si intendono le **persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.**

In particolare, sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, Incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il Cliente, reso edotto degli obblighi e delle responsabilità previsti dall'articolo 22 del DLgs. n. 231 del 21 novembre 2007 come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (il "**Decreto Antiriciclaggio**"), vista la definizione di Titolare Effettivo di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lettera *pp*) e art. 20 del Decreto Antiriciclaggio (*), consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente, dichiara che:

- Non sono intervenute modificazioni nel Titolare Effettivo rispetto a quanto dichiarato alla nostra società in occasione di precedenti conferimenti di incarichi professionali;**
- Fornisce** i seguenti dati relativi al soggetto/i identificato/i come **Titolare Effettivo**.

| DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO | | |
|---|----|----|
| COGNOME E NOME | | |
| APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (**) | SI | NO |
| INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP | | |
| CODICE FISCALE | | |
| DATA E COMUNE DI NASCITA | | |
| PROFESSIONE/ATTIVITA' LAVORATIVA | | |
| TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***) | | |
| NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO | | |
| DATA DI RILASCIO E DATA DI SCADENZA | | |
| AUTORITA' DI RILASCIO | | |
| DATI IDENTIFICATIVI DELL'EVENTUALE ULTERIORE TITOLARE EFFETTIVO | | |
| COGNOME E NOME | | |
| APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (**) | SI | NO |
| INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP | | |
| CODICE FISCALE | | |
| DATA E COMUNE DI NASCITA | | |
| PROFESSIONE/ATTIVITA' LAVORATIVA | | |
| TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***) | | |
| NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO | | |
| DATA DI RILASCIO E DATA DI SCADENZA | | |
| AUTORITA' DI RILASCIO | | |
| DATI IDENTIFICATIVI DELL'EVENTUALE ULTERIORE TITOLARE EFFETTIVO | | |
| COGNOME E NOME | | |
| APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (**) | SI | NO |
| INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP | | |
| CODICE FISCALE | | |
| DATA E COMUNE DI NASCITA | | |
| PROFESSIONE/ATTIVITA' LAVORATIVA | | |
| TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***) | | |
| NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO | | |
| DATA DI RILASCIO E DATA DI SCADENZA | | |
| AUTORITA' DI RILASCIO | | |

Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Data _____

Timbro _____

Firma _____

(*) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lettera pp) e art. 20 del Decreto Antiriciclaggio per "titolare effettivo" si intende "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

Il Decreto Antiriciclaggio specifica i criteri da utilizzare per individuare il "titolare effettivo", affermando che nel caso di società di capitali si debba tener conto di quanto segue:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Senza alcun intento interpretativo delle definizioni normative sopra richiamate, a mero fine informativo si rileva che la figura del titolare effettivo è testualmente riconducibile esclusivamente ad una o più persone fisiche. Ne segue che, qualora il destinatario formale della prestazione professionale sia una entità giuridica, si devono effettuare verifiche a ritroso sino ad arrivare, qualora vi sia, alla persona fisica destinataria ultima degli effetti della prestazione. Alla luce dei parametri di riferimento forniti dalle sopra citate norme di legge, in via meramente esemplificativa e senza alcun intento esaustivo, si rileva che il "titolare effettivo" corrisponde alle seguenti persone:

- (i) la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente, attraverso una percentuale dei diritti di voto o di partecipazione al capitale sociale (o al patrimonio se il cliente non è una società di capitali) almeno pari al 25% più uno;
- (ii) la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza esercitano in altro modo il controllo sulla direzione del cliente;
- (iii) in caso di trust o fondazione, ove i beneficiari non siano ancora stati nominati, la categoria di persone nel cui interesse il trust o la fondazione sono istituiti o agiscono
- (iv) nei casi residuali dalle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

() DEFINIZIONE DI PEP'S**

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera dd) Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" - *Politically Exposed Persons*) si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

In particolare, sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni Internazionali.

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

(*) DOCUMENTI IDENTIFICATIVI VALIDI**

Per l'identificazione di soggetti italiani e soggetti comunitari sono considerati validi i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (i.e. la carta d'identità ed ogni altro documento di riconoscimento equipollente munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, dovendosi considerare equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). Per l'identificazione di soggetti non comunitari si applicano le disposizioni vigenti nel paese di provenienza con riguardo ai documenti validi per l'identificazione